

## REGOLAMENTO (CE) N. 907/2000 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2000

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto all'ammasso privato nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 26, paragrafo 5, l'articolo 41 e l'articolo 48, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1254/1999 prevede il sostegno del mercato sotto forma di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni bovine. Tuttavia, a decorrere dal 1° luglio 2002, tale misura si applica solo qualora il prezzo medio comunitario per le carcasse di bovini adulti risulti inferiore al 103 % del prezzo di base. Per tener conto delle nuove disposizioni occorre, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione del regolamento (CEE) n. 3445/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni bovine<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3533/93<sup>(3)</sup>.
- (2) Per raggiungere le finalità perseguite con la concessione degli aiuti di cui sopra, appare opportuno limitarli a persone fisiche o giuridiche stabilite nella Comunità, le quali dispongano, all'interno della Comunità, di impianti frigoriferi di capacità sufficiente e possano garantire, con la loro attività e la loro esperienza professionale, che l'ammasso sarà effettuato in modo soddisfacente.
- (3) Per gli stessi motivi, è opportuno concedere aiuti solo per l'ammasso di prodotti di qualità sana, leale e mercantile che abbiano ottenuto il bollo sanitario di cui all'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche<sup>(4)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE<sup>(5)</sup>. I prodotti devono essere di origine comunitaria e ottenuti da animali allevati secondo le norme veterinarie in vigore. Essi non devono inoltre superare i livelli massimi di radioattività consentiti dalla normativa comunitaria.
- (4) Data la situazione del mercato e il suo andamento prevedibile, può essere opportuno incoraggiare il contraente a destinare le sue scorte all'esportazione fin dal momento dell'immagazzinamento; in tal caso occorre stabilire a

quali condizioni le carni oggetto di un contratto d'ammasso possono essere assoggettate simultaneamente al regime di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli<sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/83<sup>(7)</sup>, al fine di beneficiare del pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione.

- (5) Per accrescere l'efficacia degli aiuti, i contratti devono essere conclusi per un quantitativo minimo, eventualmente differenziato per prodotto, e devono essere definite le obbligazioni del contraente, segnatamente quelle che consentono all'organismo d'intervento un efficace controllo delle condizioni per l'ammasso.
- (6) L'importo della cauzione a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali deve essere determinato in percentuale dell'importo dell'aiuto.
- (7) A norma del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/1999<sup>(9)</sup>, occorre definire le obbligazioni principali da rispettare per lo svincolo delle cauzioni. L'ammasso del quantitativo contrattuale durante il periodo stipulato costituisce una delle obbligazioni principali per la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni bovine. Per tener conto degli usi commerciali nonché delle esigenze di ordine pratico, è opportuno ammettere taluni margini di variazione dei quantitativi concordati.
- (8) In caso di inosservanza di talune obbligazioni relative ai quantitativi da conferire all'ammasso, è opportuno rispettare una certa proporzionalità sia nello svincolo delle cauzioni che nell'erogazione degli aiuti.
- (9) Per migliorare l'efficienza del sistema, occorre consentire al contraente di ricevere un anticipo sull'aiuto, subordinato alla costituzione di una cauzione, e stabilire le norme sulla presentazione delle domande di pagamento dell'aiuto, i documenti giustificativi da allegare, nonché i termini di pagamento.
- (10) Occorre fissare norme relative ai tassi di cambio da applicare agli importi degli aiuti e alle cauzioni.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 333 del 30.11.1990, pag. 30.<sup>(3)</sup> GU L 321 del 23.12.1993, pag. 9.<sup>(4)</sup> GU L 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.<sup>(5)</sup> GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7.<sup>(6)</sup> GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.<sup>(7)</sup> GU L 199 del 22.7.1983, pag. 12.<sup>(8)</sup> GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.<sup>(9)</sup> GU L 240 del 10.9.1999, pag. 11.